

L'elezione dei rappresentanti locali in un'Università demaniale del XVIII secolo. Il caso di Cosenza.

Vincenzo Antonio Tucci

1. La gestione del potere amministrativo in una città demaniale è condizionata da azioni e decisioni che rispondono a volontà politiche ben precise, in quanto coinvolge uomini e strutture attraverso vincoli, correlazioni e legami burocratici e politici; misura cioè il rapporto tra un centro propulsore, forte e fermo sulle proprie prerogative, quale era la capitale del regno, e un centro periferico in cui bisognava dipanarsi tra consuetudini, norme e privilegi, salvaguardando sempre la struttura giuridica *regnicola*. Punto peculiare e problema erano l'impianto e l'esecuzione delle leggi in materia d'amministrazione delle università, in quanto l'eterogeneo intreccio *lex/consuetudo/privilegium* influiva inevitabilmente sui gangli di un sistema, ormai, irrigidito e appesantito, sebbene interventi emendativi l'avevano corretto nel tempo.

Certamente le procedure elettive presentavano sfaccettature eterogenee nelle diverse località del regno; mostravano non soltanto differenze tra potestà locale e giurisdizione regia, quanto evidenti diversità tra due sfere di potere che spesso si accompagnavano parallelamente. Si testimonia così la complessità delle norme che non raramente furono soggette a incalzi e solleciti precipuamente politici; lo dimostrano i diversi privilegi della città regia e le vicende politiche del Sedile di Cosenza, ma, in questo caso, era rilevante annotare non tanto il dibattito su *nature et esprit* degli ordinamenti giuridici nel tempo, quanto l'esecuzione pratica dell'iter elettivo in base alle leggi. Ciò vuol dire riscontrare effettivamente l'uso, e talvolta l'abuso, di richiami a leggi, capitoli o consuetudini che certamente erano mossi da interessi politici, ma che attestano anche la viva conoscenza delle normative vigenti. In questo caso, l'elezione del sindaco può essere un *exemplum* non solo perché s'incentrava su soggetti che finivano per avere una connotazione politica, ma anche perché, pur essendoci direttive generali e precise in merito, stabilite da una prammatica del regno, spesso l'elezione era soggetta a vincoli in cui politica e giurisprudenza si accavallavano, creando non pochi disguidi nell'ordinaria amministrazione dell'università.

2. Nello studio sulle transazioni e sugli ordinamenti politico-amministrativi calabresi *ab antiquo* delle città demaniali assumono particolare importanza la collocazione e la distribuzione dell'effettivo esercizio del potere e l'organizzazione dell'ambiente antropizzato; infatti, l'incidenza, la funzione e il ruolo delle città, nelle loro complesse valenze che generalmente spaziavano da *sedes episcopi* a *communitas politica*, dimostrano, rispetto a piccoli centri abitativi, una maggiore rispondenza politica ed economica, giacché avevano un rapporto giocoforza bilateralmente interazionale con il territorio, rappresentando un vero e proprio

coefficiente analitico che, seppur non sempre al riparo da fattori fluttuanti e variabili, incidevano sulla struttura e sul tessuto politico-sociale nel rapporto centro-periferia.

Nel XVIII secolo, Cosenza rappresentava il fulcro politico-economico dell'intera Calabria Citra. Se da una parte convogliava, per diversi motivi, elementi economici e sociali della provincia, calamitando con forza centripeta l'interesse dei diversi signori, dall'altra, la *fidelissima* s'irradiava su tutto il territorio, determinando scelte, indicazioni e responsabilità politiche di primo piano e adempiendo pienamente le sue prerogative e funzioni di città regia. Lo studio e l'analisi di istituzioni amministrative, quantunque autonome, sono, dunque, un *index* non solo per la conoscenza del coordinamento politico in loco, che permette uno sguardo d'insieme nel reggimento particolare della città, ma rappresentano anche un esempio di gestione del potere legato a parametri giuridici della struttura statale da una parte (Udiense, corti baronali...) e sociale dall'altra (re, baroni, università) della Calabria del XVIII secolo, in cui vincoli, interessi e relazioni s'intrecciavano al vertice della piramide sociale. Il potere¹, nel Mezzogiorno, aveva forme molteplici e varie; esso trovava espressione in una persona o in un'istituzione locale con punti di riferimento generale.

Al di là dell'interesse politico, non si tratta di tracciare la performance o l'evoluzione di statuti, capitoli o norme della città *sic et simpliciter*, né stabilirne una teorica discussione giuridica *ante et post*. È quanto mai interessante, invece, attraverso documenti d'archivio, analizzare l'apparato burocratico, annotare l'applicabilità nella fattispecie e l'uso pratico e fattivo di norme, privilegi e consuetudini, cercando di calibrare e misurare l'interesse volitivo e partecipativo dei cittadini alle elezioni; è significativo, in questo senso, seguire l'iter procedurale, in cui norme vecchie e nuove s'intrecciavano, avendo presente che le scelte amministrative inevitabilmente si riversavano sul territorio circostante, inserendosi nel suo tessuto organizzativo. Chiaramente anche nei centri minori le amministrazioni locali rappresentavano un potere effettivo, le quali avevano avuto il riconoscimento generale da parte di tutte le forze politiche, compresi i baroni, attribuendo loro usi, prerogative, privilegi che, almeno sul piano giuridico, dovevano metterli al riparo dagli abusi, gravami e arbitri del potere²; per ovvie ragioni geopolitiche, la città rappresentava il potere locale con la maggiore forza attrattiva e propulsiva che avocava a sé il diritto di preminenza decisionale e la priorità economica delle scelte governative.

Certamente i privilegi della città regia di Cosenza, risalenti già al XIV secolo e successivamente confermati o in alcuni punti modificati, sono un necessario rimando, così come le modifiche di alcuni capitoli al sistema di governo della città nel 1734 e le diverse prammatiche o le norme generali regolanti la gestione del potere in loco, in particolare la *de Administratione Universitatum*. Questa prammatica era un punto di riferimento normativo che regolava l'amministrazione locale, armonizzandosi e fondendosi, generalmente, con la *consuetudo loci*, sebbene in alcuni casi consuetudini e privilegi della città prevedevano procedure differenti.

Ogni privilegio era una benevola concessione regia che i sudditi difendevano strenuamente, tanto che, in un capitolo di Cosenza del 1422³, si legge come i cittadini avessero la possibilità di sottrarsi all'obbedienza del regio rappresentante nell'eventualità che non si fossero osservati integralmente i privilegi della città. L'obbedienza ai capitoli della città era un impegno formale che il rappresentante regio prendeva all'inizio del suo mandato. Ripetuti con forza in diversi ordini e capitoli, si ammoniva chiunque affinché non fossero derogati, alterati o emendati e, ogni tentativo fatto, fosse reso nullo. Insomma, i cambiamenti effettuati da chiunque per qualsiasi causa immotivata, per difesa o per aver ignorato la norma, non avevano diritto di convalida; al contrario, solo nel caso in cui il parlamento fosse stato congregato "ad sonum

¹ A. LEPRE, *Storia del Mezzogiorno d'Italia*, Liguori editori, Napoli 1986, vol. I, p. 113.

² G. GALASSO, *Alla periferia dell'Impero. Il regno di Napoli nel periodo spagnolo*, Einaudi, Torino 1994, p. 106.

³ *Privilegi et Capitoli della città de Cosenza et soi Casali*, Arnaldo Forni Editore (Napoli, 1557), ristampa 1982, a cura di P. De Leo, f.17v.

campanae in loco solito” e “collegialmente” avesse rinunciato ad alcuni privilegi, essi potevano legittimamente essere corretti o modificati⁴.

Chiaramente il problema, *stricto iure*, verteva sul quorum del parlamento e cioè, nel caso che non fossero presenti tutti i membri, quale sarebbe stato il numero sufficientemente necessario, perché il parlamento fosse dichiarato congregato. I giuristi⁵ del tempo lo risolvevano attraverso un principio numerico: bastavano i due terzi degli aventi diritto perché fosse valida ogni seduta. Certamente, più numerosa era la presenza dei suoi membri, più le deliberazioni prese assumevano forma di *universitas*, in quanto “ciò che è stato fatto dalla maggior parte s’intende come fatto da tutti”.

La difesa di tutti i privilegi della città e lo stesso rapporto Stato/università demaniale, frutto di una lenta evoluzione giuridica e politica, dunque, era disciplinato da una serie di capitoli che cercava di frenare i tentativi d’ogni libera e arbitraria interpretazione, anche da parte dei rappresentanti regi. Si cercava di modulare la rappresentanza come vera interpretazione del volere sovrano. Così, per esempio, i cittadini per qualsiasi nuovo ordinamento che gli ufficiali ordinavano potevano richiedere, attraverso una domanda formale direttamente al Re, le controprove senza che i sudditi fossero costretti a obbedire, nel frattempo, ai nuovi ordinamenti; oppure, qualsivoglia persona di qualunque ceto sociale, forestiere o residente, poteva accusare con valide motivazioni i rappresentanti regi per il mancato rispetto dei capitoli⁶.

In questo contesto, è interessante sondare il processo in cui consuetudini e leggi, *potestas* e *iurisdictio* s’incontravano, creando un serrato confronto sulle pratiche elettive.

3. Sindaco ed eletti avevano il compito di amministrare gli interessi generali della città, un ruolo quantomeno complesso e intricato in una società soggetta a forti vincoli giuridici, economici e ambientali, dove tutti gli incarichi “...non sunt per ambitionem conferenda et impetrando”⁷. Il confine tra autonomia decisionale del sindaco e controllo del parlamento sul suo operato rispondeva alle funzioni economiche dell’istituzione, sia nel tentativo di equilibrare l’amministrazione, sia per impedire “mangerie d’ogni genere”. Il potere decisionale, in ogni caso, spettava sempre al parlamento, mentre il sindaco aveva un relativo margine decisionale, specie per l’amministrazione ordinaria. Ad ogni modo, il sindaco era obbligato a consultare sempre gli eletti, in virtù dell’antico concetto di *unum corpus civile*; in pratica, sindaco ed eletti diventavano *caput et membra corporis* e paragonabili, per questo, al Vescovo e al Capitolo⁸, il quale non poteva “...aliquid facere sine consensu capituli..”, poiché “...plus vident duo oculi, quam unus...”. Gli eletti, dunque, erano *consilium Syndici*, e il consiglio era *oculus futurorum*. Nel caso che il sindaco rifiutasse l’aiuto degli eletti si era autorizzati a privarlo come “Roboam filius Salamonis perdidit regum, quia consilium illorum audire negavit...”. Accadeva, talvolta, che egli fosse investito di poteri decisionali più ampi in virtù di mandati speciali; infatti, il sindaco “...habeat liberam administrationem sicut pater...quod Syndicus facere potest etiam, quae requirunt mandatum speciale”⁹ e maggiori poteri politici purché “pro abundantia civitatis possunt Syndici et electi nonnulla facere et praesertim omnia ea, per quae abundantia

⁴ *Privilegi et capitoli...* 27r, 36v.

⁵ F.CALASSO, *La legislazione statutaria nell’Italia meridionale*, Multigrafica editrice, Roma 1971; p. 285. È interessante quanto scrive Luca di Penne circa il concetto di università: *Cives vocati sunt quod in unum coeant societatis vinculo adunati ad custodiendum legem*. Circa il numero legale per la congregazione Caputo nel suo *De Reginine Republicae* descriveva la costituzione della città di Cosenza. L’università non è altro che una *moltitudo hominum ad unum versa*, perciò più numerosi sono i rappresentanti più hanno valore le deliberazioni emanate. Certamente era una forma di *concordia ficta*, che aveva lo scopo di non inceppare un sistema. A.CAPUTO, *De Reginine Reipublicae*, apud Lazarum Scorrigium, Napoli 1622, p.173.

⁶ *Privilegi et capitoli...* 89r.

⁷ S.ROVITO: *Pragmaticarum Regni Neapolis commentaria*; Sumpitibus Andreae Perigini et Ioan. Leonardi Caepellari, Bibliopalarum Neapolitanorum, Venezia 1510, f. 172r.

⁸ CAPUTO, *De Reginine ...*, 173.

⁹ V.DE FRANCHIS, *Decisiones Sacri Regi Consilii neapolitani*, apud Nicolaum Pezzana, Venetiis 1720, p. 458.

causatur...”¹⁰ come si specificava nella *de Administratione Universitatum*. Alla fine dell’anno il sindaco doveva presentare una relazione sul suo mandato.

La figura del sindaco, le sue funzioni e il suo ruolo giuridico avevano animato numerosi dibattiti tra i giuristi, che lo avevano indicato similmente al *pater familias*¹¹ e, perciò, dovesse averne tutta l’accortezza, cioè “...eodem modo Syndici regunt universitatem tam quam uxorem, cives tam quam filios et bona universitatis tam quam patrimonium”; a maggior ragione era considerato *difensor civitatis*, “...nam quemadmodum tutores et curatores sunt constituti ad tuendum pupillos et adultos, sic Syndici et electi sunt constituti ad tuendas res civitatis seu universitatis...”. Differentemente, gli eletti a *regimine* erano equiparati agli amministratori senza incarico pubblico; erano, in pratica, simili ai procuratori *ad negotia*. In breve, il reggimento aveva lo stesso potere sui beni dell’università come i curatori e tutori sui beni dei minori.

Indicazioni normative e procedurali riguardanti proibizioni e prescrizioni degli amministratori, erano dovute sostanzialmente al tentativo di preservare e impedire una gestione troppo familiare della *res publica*, sebbene la condotta degli amministratori¹² spesso s’integrava fin troppo bene con concussione, peculato e malversazione del pubblico danaro, aprendo la strada a liti e ricorsi che paralizzavano la regolare attività amministrativa; infatti, numerose prammatiche proponevano l’indiscussa preminenza degli interessi generali e universali delle università contro qualsiasi conduzione particolare. Ad esempio, un capitolo della città regia del 25 gennaio 1488, ordinava che le missioni dei sindaci, nelle diverse università del Regno, dovevano osservare scrupolosamente la prammatica che disciplinava la materia, fermo restando che erano considerate missioni solo quelle “urgentissime” e con una spesa complessiva non superiore a tre carlini il giorno¹³. In particolare, si rilevava che per cause discusse nei tribunali di Napoli, s’inviavano una quantità maggiore di persone, andando poi a gravare sull’università; ciò era già scritto in un capitolo del 13 ottobre 1509, in cui s’ammonivano i sindaci ad evitare invii di delegati per qualsiasi causa a Napoli o *extra provinciam* a meno che non fossero stati autorizzati in pubblico parlamento¹⁴. I capitoli delle università, a tal proposito, facevano un continuo riferimento alla proibizione di pratiche in cui, il sindaco e gli eletti, non potevano mandare “per servizio” i loro figli o parenti senza avere sottoposto il fatto al giudizio del parlamento generale. Particolarmente dettagliata era la legislazione sull’uso del denaro pubblico da parte dei sindaci o di chi gestiva il budget dell’università, con lo scopo di coinvolgere maggiormente il parlamento e stabilendo specifiche direttive in proposito: per esempio, colui che era deputato a tenere le chiavi del denaro dell’università non poteva spendere più di mezzo ducato senz’ordine del parlamento sotto pena del doppio; mentre né il sindaco né l’eletto o altro deputato poteva partecipare per sé o per interposta persona negli affitti delle gabelle. Certamente la pratica dei favoritismi e delle cabale socio-politiche erano presenti nella gestione della *res publica*. Numerosi resoconti denunciavano il disagio e il malcostume; ovviamente alcune volte si trattava di notifiche strumentali e sterili, altre volte, invece, si notificavano informazioni con proposte e iniziative concrete, come il memoriale del XVI secolo inviato al re “Cerca la reformation de las provincias de Calabria en avantajo al culto de la justicia y beneficio

¹⁰ ROVITO, *Pragmaticarum Regni Neapolis...* Indice.

¹¹ CAPUTO, *De Regimine...* 92; 171. Il giurista si chiede se il sindaco, per il buon funzionamento del reggimento, non debba comportarsi come il padre di famiglia; in pratica imitarne la prudenza economica e l’attenzione ponderata delle decisioni che generalmente contraddistinguono i padri di famiglia nel reggere il patrimonio della moglie e dei figli. Il giurista Fabio de Anna, invece, definisce il sindaco *difensor civitatis*; anche Caputo concorda con questo concetto, sebbene ritiene che ci sia una differenza basata soprattutto sul concetto di onore, in quanto per il sindaco, come per gli amministratori, assume una diversa interpretazione.

¹² U.FERRARI, *Sguardo sulle condizioni e sull’amministrazione delle università calabresi nel Settecento borbonico*, in AA.VV., *La Calabria dalle riforme alla Restaurazione*, (atti del VI Congresso storico calabrese, Catanzaro 29 Ottobre-1 Novembre, 1977) Società editrice meridionale, 1981, vol. II, p. 191.

¹³ *Privilegi et capitoli...* 60r.

¹⁴ *Privilegi et capitoli...* 87v.

de los pueblos”¹⁵. Nella relazione si mette in evidenza come alcuni ufficiali regi concedevano favori ai parenti, mentre, altre volte, il mastrogiurato e il sindaco si mostravano molto benevoli verso conoscenti e amici. Il parlamento era, dunque, il luogo deputato al controllo dell’operato del sindaco.

Le norme che regolavano la congregazione del parlamento erano severe e dettagliate. Esse s’articolarono secondo disposizioni miranti a centralizzare le prerogative parlamentari; il parlamento non era dichiarato congregato e creato quando non avveniva secondo norme e consuetudini, specie se non congregato “ad sonum campanae”. Nella prammatica *de Administratione Universitatum* si legge che “... consilium solemniter est vocandum vel sono tubae, vel praeconis, vel campanae, vel per cartellam affixam in loco publico et consueto affigi”, tanto che, sia durante il cattivo tempo (...tempore tempestatis pulsantur campanae et de campanili loquitur...) e sia nei periodi di guerra (...potest princeps propria auctoritate occipere campanile ecclesiae et illud unire ipsum sequitur...), il richiamo ufficiale era considerato sempre il suono delle campane; d’altronde, era considerato abuso qualunque congregazione del parlamento senza *pulsatio campanae vel edicta*, come si legge nei *Gravaminibus vassallorum* di Novario¹⁶. Nella prammatica, inoltre, si richiedeva la precisa segnalazione del luogo, per evitare fraintendimenti ed equivoci, in quanto qualsiasi altro luogo “praesumitur surreptitium et nullum”¹⁷. Circa il giorno di convocazione un dispaccio del 1750 precisava che tutte le università si potevano convocare nei giorni festivi e solenni; infatti, in seguito alla consulta della Camera di Santa Chiara, il Re aveva ordinato che per “legge generale” tutte le università del Regno potevano convocare il parlamento nei giorni festivi e “non già in quelli ne’ quali è premesso il faticare con l’obbligazione di udire la Santa Messa”. A Cosenza si congregava il parlamento al suono¹⁸ della campana grande della Cattedrale nelle ore “solite, cioè la sera antecedente ed oggi sopra detto giorno...”. Anticamente il parlamento generale si convocava “ne lo iorno di nostra Donna del mese di Augusto”, come conferma anche il Caputo¹⁹, tuttavia, “...nunc tempus fuit immutatum maiori rationem, tum quia omnes cives reperiuntur in Civitate, cum Kalendis Maii sit tempus laetitiae, ... et electus ad officium habet laetitia...nam tempus Maii est tempus veris et fortunae recollectiones, quo tempore debent novi Syndici creari ad novas faciendas preparationes pro amona civitatis priscis vero temporibus...”. Ciò è confermato anche nei capitoli del 1565²⁰ “...degli uomini di detta famiglia quel solo intervenga per quell’anno il di primo di maggio all’elezione e nuova costituzione degli ufficiali”.

La gestione economica era un punto di continui richiami; si ripetevano, sempre, un maggiore rigore e un buon governo per non pesare sulle università. In un capitolo del 19 novembre 1509²¹ si ammonivano le Università ad organizzare le spese amministrative con più rigore. In quest’ottica rientrava anche il metodo e la condotta del sindaco e degli eletti: se il sindaco procurava oneri o fosse mandato in legazione prima che fosse stato eletto, l’università non doveva pagare gli “incomodi”, così come nel caso fosse stato derubato o se si fosse recato in corteo, per esempio con più cavalli o altro; ciò si sarebbe dovuto addebitare solo a se stesso, mentre se avesse portato con sé solo il necessario sarebbe stato compensato dall’università; anche i ricorsi fatti dal sindaco senza l’assenso del parlamento erano a carico del sindaco e non dall’università²². Nella prammatica IV, ancora nel 1559, si ricordava e ordinava come si

¹⁵ G.INTORCIA, *L’Udienza provinciale di Calabria nei secoli XVI-XVII*, in “*Rivista Storica Calabrese*”, X-XI (1989-1990), n. 1-4, p. 226.

¹⁶ G.M.NOVARIO, *De vassallorum gravaminibus tractatus*, ex typographia regia Aegidij Longhi, Neapoli 1634, Gravamen X.

¹⁷ *Privilegi et Capitoli...* 185r.

¹⁸ GATTA, *Regali Dispacci*, presso Giuseppe Maria Severino Boezio, Napoli 1776, p. 229. Il dispaccio è datato 5 dicembre 1750, firmato dal Marchese Brancone.

¹⁹ CAPUTO, *De Regimine...* 102.

²⁰ D. ANDREOTTI, *Storia dei cosentini*, stabilimento tipografico Salvatore Marchese, Napoli 1869, vol. II, p. 268.

²¹ ROVITO: *Pragmaticarum Regni...*170r.

²²D. GATTA, *Regali dispacci...*, 289. Il re inviò un ordine all’Udienza di Cosenza in cui criticava la pratica di intentare ricorsi da parte del sindaco senza l’assenso del parlamento, causando non solo oneri all’università, ma

conveniva al buon reggimento e alla buon'amministrazione della giustizia di non mandare "alcun loro figliolo, né parente per sindaco in questa città"²³. Dunque, maggiore garanzia si chiedeva soprattutto nel settore economico, in cui necessitava sia una maggiore collegialità del parlamento sia una maggiore trasparenza nell'ordinaria amministrazione centro-periferia, come per le relazioni esterne. Nel caso di lettere inviate dal Re o dal Viceré, chiunque poteva richiedere la lettura pubblica in parlamento e ugualmente rispondere pubblicamente; così come tutte le lettere o notifiche che fossero fatte in nome della città abbisognavano del voto della maggior parte dei congregati del parlamento, registrandolo su apposito registro²⁴. Si cercava, insomma, di modulare posizioni giuridiche che creavano conflitti e contrasti nell'amministrazione; preoccupazione, tra l'altro, esplicitamente espressa non solo dal legislatore, ma fonte anche di *ius consuetudinis*. Competenze e doveri del sindaco e degli eletti erano esplicitati nei capitoli; i trasgressori erano a rischio di severe sanzioni: in pratica, per citare alcuni esempi, se l'amministratore non poteva ricusare la richiesta di congregazione del parlamento, poteva, a sua volta, obbligarne la partecipazione, in qualsivoglia momento, sotto pena di un'oncia di carlini d'argento e controllare che ogni eletto dichiarasse il suo voto per iscritto²⁵.

La dimostrazione simbolica del potere, nella città regia, si manifestava in tutte le cerimonie, religiose e laiche, mostrando le funzioni e il ruolo degli amministratori; si ripeteva con ostentazione la gerarchia sociale, che si era consolidata attraverso una stratificazione al susseguirsi delle dinastie. Proprio l'ininterrotta demanialità della città²⁶ diede una certa elasticità all'attività e allo sviluppo delle forze locali, sebbene il patriziato cittadino venisse fuori non dalle attività economiche e finanziarie; così, il "vivere nobilmente" si era consolidato nel non esercitare direttamente alcun'attività economica. Naturalmente, attività professionali o amministrazione regia o governo di grossi patrimoni non contraddicevano al vivere nobilmente.

I luoghi e gli eventi manifestavano chiaramente ordini e ruoli, attraverso riti e uffici nei momenti solenni o, semplicemente, richiami agli stemmi di diverse famiglie nobili. Chiaramente essendo *sedes episcopi*, esisteva uno stretto rapporto tra il popolo e le funzioni religiose che focalizzavano l'aspetto saliente del *political-system* cosentino. Per esempio, durante la processione del Corpus Domini, accanto all'Arcivescovo, vi erano tutti gli esponenti dell'amministrazione pubblica, organizzati e collocati secondo precisi schemi. Nei capitoli del 1734 si faceva esplicito riferimento alla collocazione dell'eletto del popolo; egli doveva seguire

spesse volte ricorrendo per fini privati. "Li Sindaci delle Università debbano pagare de proprio le diete per quelle informazioni che riprendono a di loro istanza, senza procedere pubblico parlamento. Volendo il Re nostro Signore mosso dal solito regale zelo che inviolabilmente si osservino le leggi promulgate in riguardo alli pagamenti delle diete alli Ministri. Mi comanda Sua Maestà dire alle Signorie Vostre che invigilino sopra il pagamento delle diete suddette, quando li ricorsi si fanno dalli sindaci e non in parlamento e senz'assenso a fin che le diete in tal caso si paghino da chi ricorre e non dalle Università. Dio le guardi molti anni, come desidera. Napoli à 31 agosto 1737. Bernardo Tanucci. Signor Preside e Uditore di Cosenza.

²³ PRAGMATICAE EDICTA DECRETA INTERDICTA REGIAEQUE SANCTIONES REGNI NEAPILITANI, Antonio Cervani, Napoli 1772. Riportiamo quando scritto nel decreto.

A nostra notizia è pervenuto che i Sindaci i quali s'eleggono per lo governo delle città, terre, e luoghi di coteste a voi decreta provincia, creati che sono mandano alcuni parenti loro stretti per Sindaci in questa città a loro danno grossa provvisione e che non negoziano le cose universali di dette città e terre ma particolari e proprie del che ne risulta disservizio di S.M. e non poco danno de' suoi sudditi. E volendo noi provvedere come si conviene al buon reggimento e amministrazione della giustizia ci ha parso farvi la presente per la quale "vi diciamo ed ordiniamo che dobbiate provvedere, che detti Sindaci, quali scelgono per detto governo in detta città, terre, e luoghi di coteste provincie non possono da per se mandare alcun loro figliolo, né parente per sindaco in questa città; ma che prima debbono fare parlamento generale, quando s'avrà da inviare in questa città e in altre parti e debbonsi creare un particolare, che non sia figliolo o parente di detti sindaci e quando si facesse altrimenti non si debbono pagare alle spese delle Università, ma di chi li manda e così eseguirete non facendo il contrario per quanto avete cara la grazia e servizio della predetta Maestà Datum in Regio Palatio Neapoli die 5 Septembris 1559. Perfan. Vidit Albertuinus Reg. Vidit. Reverter. Reg. Jo de Soto Secret. in Bann 3 fol. 192 principatus citra.

²⁴ *Privilegi et capitoli...* 88v.

²⁵ *Privilegi et capitoli...* 87v.

²⁶ G. GALASSO: *Dal Comune medievale all'unità*, Laterza, Bari 1969, p. 75.

dopo l'ultimo dei nobili. In un rogito del 1735, l'Eletto del popolo dichiarava²⁷ che "...correndo il giorno festivo del Corpus Domini uscì la processione dello SS. Sacramento che l'apportava l'Ill.mo Monsig. Arcivescovo di essa città Fra. Vincenzo Maria d'Aragona dell'ordine dei PP. Predicatori con l'assistenza e l'intervento di questa regia Udienza, una coll'Ill.mo Sig. Preside di essa D. Romolo Cavaselle, [...], nella porta maggiore fu dato il pallio in mani delli Sig.ri del Magistrato d'essa città e la prima mazza à partes sinistra spettò al Sig. eletto del popolo il quale la portò sin dentro il monastero delle Vergini". Alcuni giorni dopo, il 12 giugno 1735, la dichiarazione fu rettificata "... fu dato il pallio in mani delli Sig. del magistrato di detta città et la prima Mazza à partes sinistra spetta al Sig. eletto del popolo il quale la portò si dentro il monastero di Santa Maria di Costantinopoli dove poi lo lasciò e sostituì in suo luogo alla detta mazza, il Sig. Giacomo Cortese..."

All'interno della Cattedrale, vi erano situati gli scranni delle autorità laiche, sindaco, eletti e preside dell'Udienza. In una lettera del 15 giugno 1775²⁸ il sindaco e l'eletto del popolo chiedevano di abbellire i sedili della Cattedrale; avevano fatto intagliare e scolpire i tre stemmi che prima erano di carta, raffiguranti l'impresa del Re, al centro, e, ai lati, due della città di Cosenza, al di sopra la spalliera in bella mostra e secondo *usu antiquo*. Disposizioni e particolare attenzione in merito alla sistemazione degli scranni erano confermate da una serie di notifiche, tra l'altro anche da un dispaccio del 1760. Il dispaccio, firmato da Carlo Demarco²⁹, stabiliva che lo scranno presidiale dentro la cattedrale doveva essere fisso, ricoperto di panno verde e predella e, inoltre, si doveva chiamare col titolo di "Illustrissimo" il preside della città.

4. Il primo maggio 1742, si congregava il parlamento dei nobili per eleggere sindaco ed eletti "servata la forma dell'antico solito", alla presenza del preside dell'Udienza, Nicolò Brancia, e dell'uditore e regio consigliere, Francesco Maria Gagliardi. All'appello nominale del portiere della Piazza, risultarono presenti ventidue famiglie³⁰, mentre le restanti furono dichiarate assenti o impossibilitate per "legittimo impedimento". Dopo una breve introduzione e ammonizione del preside dell'Udienza sul ruolo e sull'operato del sindaco e degli eletti nell'amministrare solo ed esclusivamente per il bene della città, si procedette all'elezione. Nei capitoli del 1565 erano stabilite precise direttive sulle procedure di nomina dei sindaci e degli eletti. Si legge in un capitolo³¹, tra l'altro, "Ciascuno dei congregati si deve stare al suo luogo e dopo un figliuolo con un cancelliere della città vada attorno a dare a ciascheduno una ballotta dorata e a quello che toccherà la ballotta dorata si abbia potestà di nominare il Mastrogiurato et il Sindaco, e a quelli ai quali toccheranno quelle d'argento si abbiano potestà di nominare gli eletti. Di poi li tre che avranno avuto le ballotte dorate eleggono due per uomo, uno all'ufficio del Sindacato e l'altro

²⁷ ARCHIVIO DI STATO DI COSENZA (da ora e successivamente ASCS), Not. Pietro Assisi, 1735, f. 214v; f. 216r.

²⁸ ASCS, Not. Agostino Casini, 1775, f. 140r. Si trascrive la lettera integralmente: *Ill.mo Sig.re. L'attuale Sindaco de' Nobili D. Giuseppe B.ta Passalacqua, e l'attuale Eletto di questo Fideliss.mo popolo D. Francesco Saverio Manfredi sup.do esp.no a VS Ill.ma, come bramando di abbellire li sedili, chè la città tiene dentro la Matrice Chiesa, han' fatto tagliare e scolpire le tre imprese che p.ma erano di carta, rapresentantino una quella del Sovrano nostro Sig.re, ed altre due la fidelis.ma città, che si ritrovavan' situate la p.ma al luogo di mezo, e la seconda, una sul Mastrog.to, e l'altro sull'Eletto sup.te; E p.chè dette imprese così fatte non possono situarsi alla spalliera di detti Sedili, impedendo di starci appoggiati, bramerebbero situarla sulla cornice della spalliera sud.a, senza alterare l'antica situazione in altro, se non a situarle da sotto, sopra; e d'intaglio, invece, di carta. Quindi sup.te l'Ill.mo accordarli detto permesso, acciò con libertà possono fare detto abbellim.to; mentre tutto lo riceveranno a Grazia ut Deus.*

²⁹ GATTA, *Regali dispacci...* titolo XVIII.

³⁰ ASCS, *Regia Udienza*, 1742, mazzo 35, fasc. 309.

I nomi delle famiglie che parteciparono alla seduta sono trascritte nominalmente: Valerio Telesio, sindaco, Pompeo Sambiasi, Giuseppe Castiglione Morelli, D. di Carmine, Pascale Abbenante, Gennaro Ferrari, Saverio Scaglione, G. e Domenico di Matera, Carmine Tirelli, Francesco Aquino, Stanislao Baracco, G. Andreatta, Giuseppe Curati, Luigi Toscano, Salvatore Spiriti, Domenico Cavalcanti e di Tarsia, Domenico Pascale, Carlo Contestabile Ciaccio, Antonio Caselli, Saverio Dattilo, Marcello Ferrari, Antonio Bombini.

³¹ O. GIANNANTONIO, *Storia municipale della città di Cosenza*, Tipografia Raffaele Riccio, Cosenza 1909, p. 5.

all'ufficio del Mastrogiurato, dimodochè quel tale che nomina non sia della stessa famiglia, neanche in parente di secondo grado". Così, in una borsa con ventidue biglie (tante quante erano le famiglie), di cui tre d'oro, sei d'argento e le altre di colore verde, un fanciullo n'estrasse a turno, assegnandole in ordine alfabetico ai rappresentanti. La prima biglia d'oro fu data a Carlo Contestabile Ciaccio che indicò Antonio Bombino alla carica di sindaco. Le proteste del nominato furono immediate. Bombini presentò alcune provvisioni del 1741, secondo le quali non poteva accettare l'incarico nè svolgere l'attività di sindaco; il preside, dopo la consultazione con il capo ruota, respinse la richiesta. La seconda biglia d'oro fu assegnata a Pascale Abbenante che nominò Ottavio di Matera per mastro giurato e Carmine Dattilo per sindaco; quest'ultimo presentò istanza contro la nomina perché chierico coniugato; fu nominato, quindi, Carmine Cavalcante. La terza biglia d'oro fu assegnata a Gennaro Ferrari che nominò per mastro giurato Rafaele Telesio e Giuseppe Spiriti per sindaco; prontamente Spiriti si oppose, presentando alcune provvisioni della Regia Camera; anche queste furono respinte, nonostante che Bombini e Spiriti protestassero la nullità del parlamento. Si discusse prima la nomina del mastro giurato; i candidati Contestabile Ciaccio, Ottavio di Matera e Rafaele Telesio ebbero rispettivamente 12, 10 e 15 biglie. Dunque, Telesio fu eletto mastro giurato. Si passò, poi, alla nomina del sindaco; i nominati ebbero rispettivamente: Bombini 14 biglie, Cavalcanti 10 e Spiriti 13; poiché "niuno di detti tre ebbe la viva voce", cioè acclamazione univoca, secondo i capitoli, si passò al ballottaggio tra i due nomi più votati; posti in una borsa i nomi, fu estratto il candidato Bombino, il quale fu proclamato sindaco. Vi furono di nuovo forti proteste da parte di Spiriti e Bombini, adducendo che il parlamento era da considerarsi nullo, perché: 1° erano intervenuti quattro rappresentanti di minore età (Gennaro Ferrari, Pascale Abbenante, Domenico Pascale e Francesco di Aquino); 2° Pascale Abbenante era cognato di Ottavio di Matera che aveva avuto la nomina a mastro giurato. Il preside affermò che, secondo lo *ius regni*, la presenza era legittima; così, ruscò la prima istanza e avallò il diritto di piena partecipazione; infatti, nella prammatica *de Administratione Universitatum* s'affermava³² che solo i minori di anni diciotto non avevano voce passiva e attiva nelle elezioni degli ufficiali (...minor non habet vocem in consilio nec in electione nec in creatione syndici) e gli uomini sopra i 55 anni.

In contrasto con la prammatica, un capitolo del 1488 affermava che gli eletti non potevano essere minori di trenta anni e coloro che erano inferiori a tal età non dovevano in nessun modo intervenire; inoltre, se qualcuno degli eletti fosse impedito si sostituiva solo con *hominibus da abene*. L'anno successivo fu nuovamente modificato, si potevano eleggere quelli che non "ascendono ad anni quaranta in su et più non possa essere eletto ne dui ò tre homini per casa ma solo uno"; infine non potevano essere eletti allo stesso reggimento i figli di famiglia e i minori d'anni trenta³³. È vero che, nel XVII secolo, si riconosceva la piena partecipazione, attiva e passiva, nel parlamento solo per coloro che avessero un'età superiore a venticinque anni, tuttavia, si legge nel *De Regimine Reipublicae*³⁴, che, a buon diritto "...possit tamen dici, quando maiores vigintiquinque annis idonei deficiente posse admitti minores, etiam possunt admitti minores ad vocem activam et passivam..."; infatti, secondo Caputo, diciotto anni erano considerati nel regno *aetas perfecta maiorum*. Il preside richiamò ancora la prammatica sul secondo punto, affermando che la loro presenza era pienamente legittima, perché erano gli unici rappresentanti della famiglia (Aquino era stato sostituito perché infermo). Dopo la *nominatio* si passò all'assegnazione delle biglie d'argento. La prima biglia d'argento fu assegnata a Francesco d'Aquino, la seconda a Saverio Scaglione, la terza a Carlo Contestabile Ciaccio, la quarta a Saverio Dattilo, la quinta a Marcello Ferrao, la sesta ad Antonio Bombino. Tutti coloro che avevano ricevuto le biglie d'argento dovevano designare gli eletti. Fu offerto al neo sindaco

³² L. CERVELLINO, *Direzione ovvero Guida delle università di tutto il Regno di Napoli*, Ed. Vincenzo Manfredi, Napoli 1776, p. 7.

³³ *Privilegi et Capitoli...* 59v; 62r; 88r.

³⁴ CAPUTO, *De Regimine...* 92.

di scegliere i suoi collaboratori, ma si rifiutò di indicarli e così furono eletti: Ignazio Cavalcanti di Antonio, Giuseppe Andreotta, Antonio Tirelli, Salvatore Spiriti, Marcello Ferrao, Rafaele Castiglione Morelli.

Ruolo quantomeno centrale nelle pratiche elettive, il rappresentante regio nelle università demaniali gestiva l'elezione come arbitro e depositario delle norme e leggi *regnicole*; nei capitoli si legge, "...stabilito che lo dicto ufficiale habea notizia de le cose che in tal consiglio generale se proponerranno et si eviti ogni scandalo dicerie ò romore..."³⁵. Nella prammatica *de Administratione Universitatum* e, successivamente, nelle decisioni del Sacro Regio Consiglio³⁶, è confermata la proibizione di congregarsi senza licenza dell'ufficiale o del governatore. Nella città regia, la libertà di congregarsi qualsivoglia dei cittadini *sine licentia* degli ufficiali regi era affermato in un privilegio del 15 giugno 1422; in esso si legge che "...li presati homini de Cosenza possano se congregare et fare sonare la campana ad universitatem congregandam et fare loro sindaci et rectori et loro facti senza licentia deli officiali cossi como per lo passato hanno facto per consuetudine et privilegio..."³⁷. Tuttavia, la presenza del rappresentante regio in ogni caso era necessaria e obbligatoria, sancita anche da un privilegio del 1472³⁸; si ordinava che, in ogni consiglio generale che si fosse celebrato a Cosenza, "...debea intervenire lo locotenente de dicta città ò vero lo suo Iudice seu assessore..." senza il quale il consiglio era nullo. Il rappresentante regio non doveva partecipare in nessun modo al consiglio ("non habea de proponere cosa alcuna ne dare voto suo"), ma doveva visionare e controllare, essendo la personificazione de "lo bastone de la iustitia"; tra l'altro, in un privilegio del 1533 si supplicava che i rappresentanti regi e i governatori non dovevano intromettersi durante e dopo *l'imbussolamento*, non potendo aggiungere o togliere alcunché e facendo in modo che nessuno potesse "impetrarsi" né per lettera né intervento di superiori³⁹. A tal proposito già in un privilegio del 1464 si precisava che "...à tempore cuius contrarium memoria hominum non existit, [...] eligere et creare lo mastro giurato per che li citatini conoscono li homini acti et idonei ad tale officio et per che alcune volte da poco tempo qua son state impetrate per li dicti citatini alcuni litere adrizate alla dicta università in favore de coloro che desiderano tale officio [...] la ditta università et homini possono eligere et creare lo dicto mastro iurato ad voce congregata [...] et similmente li sindaci annali siano electi per la dicta università ut supra et che li officiali sopra la dicta electione et creatione non se habeano da interponere ne impacciare"; infine, chiunque avesse parenti fino al 4° grado non poteva rivestire la carica di ufficiale⁴⁰. Rappresentando il sovrano, al rappresentante regio spettavano i dovuti onori, specie nei giorni festivi; in particolare, nei giorni di Natale, Pasqua e in tutte le occasioni festive, sindaci ed eletti avevano l'obbligo di fare la prima visita al governatore della città⁴¹.

³⁵ *Privilegi et Capitoli...* 25r.

³⁶ G.A.MARTA, *Compilatio totius iuris controversi ex omnibus universi orbis*, Venetia 1620, tomo IV, cap. 1. Decisione del Sacro Consiglio Napoletano n. 446, a firma di Vincenzo de Franchis.

³⁷ *Privilegi et Capitoli...* 16v.

³⁸ *Privilegi et Capitoli...* 25r.

³⁹ *Privilegi et Capitoli...* 93v; 110v. Sono numerosi i richiami volti ad impedire l'ingerenza di alti ufficiali o nobili del Regno. Si legge tra l'altro "...et la Città presata have il privilegio che ditti officij no se possono impetrare per letra et da certi anni in qua molti senno andati et impetrati littere dallo Illustrissimo Signor Vicere del Regno quali sono stati iustificati, non di meno non intesa la diversità seno stati exequiti et imbussolati molte persone quale la università mai haveva imbussolati et per che la lettione de ditti officij, spetta a ditta città et non se ne dee dare ad altri..."

⁴⁰ *Privilegi et Capitoli...* f. 65r.

⁴¹ GATTA, *Regali Dispacci...* 349. Il dispaccio è datato 23 luglio 1740, firmato da Bernardo Tanucci e inviato al preside dell'Udienza di Catanzaro; si legge che *Li Sindaci e gli amministratori delle università nelle feste di Natale, Pasqua e in tutte le occasioni debbano fare la prima visita al governatore del Luogo. Informato il Re di quanto V.S. Illustrissima espone nella sua relazione del 24 del mese passato, in ordine della lagnanza che fece il governatore di Crotone contro il Sindaco e gli altri regimentari di quella città per non aver fatto la visita nella festa di Pasqua di Resurrezione. Mi comanda in risposta dire a V.S. Illustrissima avere Sua Maestà risoluto che li Sindaci e regimentari della riferita città di Crotone facciano in tutte le occasioni la prima visita al*

Accettata la carica, il designato doveva svolgere l'attività, pena il carcere oltre che severe sanzioni amministrative; se rifiutava di amministrare si poteva "tirare fuori di casa a viva forza"; potevano essere banditi o carcerati, così come esattori o collettori di *pecuniae publicae* potevano essere costretti ad esercitare l'ufficio. Non si potevano, insomma, defilare senza essere sanzionati. Diversamente, i nominati potevano ricusare la carica, invocando l'*excusatio officiorum*. Erano casi ben specificati nella prammatica, in particolar modo alcune categorie d'onore come infamia, dignità, ma anche l'età anagrafica, gli inabili e gli infermi perpetui (in particolare gli ammalati di podraga), i nobili, se l'incarico era d'ordine inferiore al titolo, l'indegno (o infame) inteso come colui che "publicè verecundiam est passus", i relegati, colui che era stato eletto in due luoghi (ma in questo caso, prevaleva il luogo d'origine o di domicilio), la scomunica, l'eletto debitore verso la *res publica*, il privilegio di principe, chi era padre di cinque figli (in quanto l'*officium* era sempre *honor* e non *onus*), i figli di famiglia, che tuttavia potevano essere eletti l'anno dopo che il genitore avesse avuto eventualmente nomina e avesse rifiutato (anche se s'ammoniva sempre *alia est persona filii alia patris*), colui che era stato condannato per delitto; se nello stesso tempo e nello stesso ufficio fossero stati eletti padre e figlio dovevano rifiutare entro cinque giorni, ma entro due mesi "est finiendo citato consilio quod electione fecit...". Erano estromessi dagli uffici amministrativi e giudiziari i giudei, eccetto, secondo il giurista Anania, coloro che si erano convertiti, gli insigni o i decorati. In un capitolo del 1509 si ordinava che i figli di famiglia e i minori di anni trenta non potevano essere eletti né eleggere qualcuno; padre e figlio, fratello e fratello non potevano essere eletti contemporaneamente e "...et questo per evitare che le cose de la università non se fazano consultatamente"⁴². L'incarico a sindaco o ad eletto era spesso considerato *onus*, tanto che numerosi⁴³ furono coloro che lamentavano l'eccessiva onerosità degli incarichi; altre volte erano i cittadini che denunciavano a gran voce l'inidoneità degli eletti. Il problema non fu risolto con l'elezione di Antonio Bombino a sindaco. Il 26 giugno del 1742⁴⁴ fu congregato di nuovo il parlamento generale. Rafaele Castiglione Morelli, ultimo eletto, inviò ai nobili della piazza l'invito⁴⁵ a partecipare "al general parlamento" per risolvere il problema del sindacato. Così, alle 21 del martedì fu convocato il parlamento con l'urgenza di arrivare alla nomina di un nuovo sindaco, in quanto il precedente Antonio Bombino non aveva accettato e fatto voto all'Immacolata, "prendendo possesso, assise è governo". Fatto quest'ultimo obbligatorio espresso nei capitoli del "nuovo vivere" del 1565. Si presentarono 19 famiglie; nel verbale, Castiglione Morelli invitò il sedile a pronunciarsi sulla situazione creatasi. Presentò un documento comune, precedentemente controfirmato da tutti i nobili, in cui si dichiarava di rinunciare alle prerogative che la legge vigente offriva per quanto riguarda la rinuncia all'incarico, purché si restringesse ad un solo anno il tempo di vacanza per l'ufficio, rispetto ai tre anni, come risultava dalle nuove costituzioni chiamate "il nuovo vivere"; il documento fu letto in pubblico parlamento e inviato al Sovrano per ottenerne il beneplacito⁴⁶.

governatore. E mi comanda parteciparlo a V.S. Illustrissima a fin che disponga così si esegua. Napoli 23 luglio 1740. Bernardo Tanucci.

⁴² *Privilegi et Capitoli...* 88r.

⁴³ F. VON LOBSTEIN, *Sindaci ed eletti dei nobili, sindaci del popolo e governatori in città e cittadine calabresi nel Settecento, infeudate e non infeudate*, in AA.VV., *La Calabria dalle riforme...*, vol. II p. 239.

⁴⁴ ASCS, Not. Filippo Sicilia, 1742, f. 298r.

⁴⁵ Si trascrive integralmente l'invito dell'eletto: *Signori miei, si compiacciano le Signorie vostre portarsi dimani giorno di martedì del corrente giugno ad ore 21 nel nostro Sedile de Nobili per ivi presentarsi general Parlamento affine di stabilirsi se debbiano farsi le rinunzie all'ufficio ed pensione del Sindacato ed altro del medesimo affare et alle Signorie Vostre Ill.me. Cosenza li 25 giugno 1742. Rafaele Castiglione Morelli eletto de Nobili.*

⁴⁶ Il documento trascritto è l'integrale dichiarazione dei nobili della Piazza, che Castiglione Morelli legge in pubblico parlamento. *Con il presente albarano valitamente come si fosse publico intrumento detto ogni sot vallato noi sotto Nobili Padrizij di questa fidelissima città di Cosenza dichiariamo rispettivamente e ci obblighiamo sotto la parola di nobili che ricercando il servizio di S.M. e il maggior utile di questo publico, che s'abbiano in cadauno anno soggetti, in maggior numero ed in più abbondanza per potersi eligere sindaci de nobili di essa fidelissima città de più idonei e de più abili senza darsi luogo alle solite eccezioni ed escusazioni per esentarsene come si sono quelle di padre onusto ò di lui figlioli, del numero di figli, della redezione de' conti quante volte non si opponesse*

5. Nel 1734, in seguito ad alcune modifiche dei capitoli della città, si stabilì che la nobiltà doveva creare il sindaco, il mastro giurato e sei eletti; di contro, ogni cittadino, di qualunque ceto sociale, invece, poteva eleggere l'eletto del popolo e sei deputati, come avveniva nella città di Napoli⁴⁷. Se la nomina del sindaco e degli eletti avveniva seguendo un iter procedurale riservato alle famiglie aggregate all'interno del Sedile, ben diversamente erano le pratiche per l'elezione dell'eletto del popolo. Attraverso una serie di assemblee nei diversi quartieri della città, alle quali partecipavano tutti i capifamiglia, si eleggevano due rappresentanti; successivamente, in un'assemblea di tutti i rappresentanti nella quale erano presenti il preside e il caporuota, s'eleggevano l'eletto del popolo e i sei deputati. Così, il 2 maggio 1742, fu congregato il Parlamento del popolo nella "casa publica posta nel Cassiere delli Cassari", con l'intervento del preside e del capo ruota. Erano presenti complessivamente venti rappresentanti dei diversi quartieri. Il primo a parlare fu Andrea Ajelli che designò Francesco Cortese eletto del popolo, il quale fu acclamato con "viva voce" da tutta l'assemblea. Il preside dichiarò nulla la *nominatio* in quanto, precedentemente la riunione del parlamento, gli erano stati adottati elementi che impedivano la nomina del designato; fu nominato, allora, Giuseppe Monaco.

Precedentemente, in una lettera Stefano Ferraro, eletto del popolo, informava il preside, Nicola Brancia, che il 2 maggio si sarebbe proceduto all'elezione del suo successore. La lettera indicava come, affinché avvenisse regolarmente l'elezione, abbisognava che tutti i capitani di strada⁴⁸ fossero avvertiti, in modo che ognuno di loro avrebbe bandito l'avviso per l'assemblea di quartiere. Il preside emanò una circolare che invitava i capitani di strada a bandire la congregazione delle assemblee nella domenica 29 aprile, affinché alla presenza di un ufficiale di segreteria, si svolgessero l'elezione dei due rappresentanti del parlamento generale, nel quale, il 2 maggio, si sarebbe svolta l'elezione dell'eletto del popolo. Così, il giorno 29 aprile 1742⁴⁹ per ordine del preside dell'Udienza, furono congregati in Santa Caterina, eretta nella Chiesa dei

dall'università; dell'elettato non passati gli anni tre di vacanza, e somiglianti abbiamo stimato per detti motivi a fine di doversi rinunziare alle medesime e riguardo a quella dell'elettato che secondo le nostre costituzioni raborate da regio assenso vi si ricerca il passaggio di tre anni a fine d'esser eletti per sindaci, stante i medesimi non portano il peso dell'Amministrazione restringersi la detta vacanza ad un solo anno restando tantesse ferma quella del sindaco per gli anni tre sull'istesso officio giusto il solito antichissimo e di dette costituzioni dette del nuovo vivere supplicarne la detta prefata e dispensa e dandone la facoltà necessaria ai Signori sindaci di poterlo a comune nome impetrare e di tutto ciò doversene celebrare pubblico e general parlamento di nobili affinché in futuro resti valido e fermo anche per i nostri successori. Onde per la sua puntuale osservanza non solamente rinunziassimo specifica alla suddetta eccezione di padre onusto o di figli del medesimo o di numerosi figli della redezione de conti nel modo di bisogno à quella di elettato per gli anni tre rimanendo per un solo anno et ad altro simile e che riguardano il commodo e il beneficio proprio, ma graziandio sotto la parola de Nobili ci obblighiamo a tutto ciò puntualmente osservare come per qualunque causa o motivo impugnarlo tanto direttamente quanto indirettamente per mezzo a loro dando tutto la forza loro necessaria a Signori Sindaci di poterne impetrare il sudetto regal beneplacito in ogni tempo, volendo che per maggior fermezza del quale se ne rogiti pubblico e general parlamento. Avito a solo farne del servizio della prefata Maestà dell'utile del pubblico si avessi in appresso maggior abbondanza di soggetti eligendi per sindaci e di potersi fare di più abili e di più idonei a rileve degli elettori senza incappo di cotali eccezioni ed escusazioni. Per ciò si abbiamo formato e fatto scrivere il presente sotto di nostre proprie mani, loco in Cosenza li 18 giugno del 1742.

⁴⁷ GIANNANTONIO, *Storia municipale...* 9.

⁴⁸ I capitani di strada furono convocati con lettera formale in cui si chiedeva la disponibilità all'assemblea per l'elezione dei rappresentanti cittadini di ciascun quartiere: per Rivocati fu convocato Giovanni Petrone; per Fontananova e Santa Lucia Gennaro Cerisano; per San Giovanni Mercadanti Domenico le Piane di Gaetano; Nicola de Alessandro; per Giostra Vecchia Angelo Mazzuca; per Portapiana Diego Mazzuca; per Giostra nuova Pietro Antonio Iantorno; per Spirito Santo Francesco Palermo; per Concerie Carlo Peretto; per Pignatari e Garruba Michele Tarsia. Dalle diverse assemblee tenutesi nelle diverse Chiese della città furono eletti: per Piazza Maggiore Gaetano Cannataro e Domenico Gemma; per Padolisi Gaetano Cortese e Andrea Aiello; per Portapiana Diego Perrelli e Diego Mazzuca; per Giostra nuova Stefano Giudice e Saverio di Perri; per Spirito Santo Pietro Zaccone e Domenico Pergola; per Concerie Andrea Cimbalo e Pietro Leatino; per San Giovanni seu Mercadanti Giuseppe Greco e Giacinto Pizzi; per Santa Lucia e Fontananuova Gennaro Cristiano e Leonardo Bracone; per Rivocati Giovanni Petrone e Giuseppe Caroccia; per Garruba e Pignatari Giuseppe Smeriglia e Carlo Fortino.

⁴⁹ ASCS, *Regia Udienza*, marzo 35, fasc. 309.

Minori, i cittadini del quartiere di Santa Lucia e Fontananuova. I capi famiglia nominarono le due persone che ottennero più voti, *nemine discrepante ò contraddicente*. Nello stesso giorno, i cittadini di Rivocati si riunirono nella Chiesa di San Domenico; i cittadini del quartiere dello Spirito Santo e quelli delle “Concerie” si congregarono nella Chiesa dello Spirito Santo. I cittadini di Porta Piana si congregarono nella congregazione di San Giovanni. Infine nella Chiesa di San Lorenzo si riunirono gli abitanti di Padolisi. Il giorno 30 del mese d’aprile nel Chiostro dei padri agostiniani si congregarono i cittadini del quartiere di Garrubba e Pignatari. I cittadini del quartiere dei Mercadanti si riunirono nella congregazione dell’Assunta dentro la Chiesa Cattedrale. Infine lo stesso giorno si riunirono presso il collegio dei Gesuiti i cittadini di Giostra nuova.

La complessità delle norme e il richiamo della consuetudine si rifletteva a lungo termine sulle elezioni e sulla gestione del sistema. Nel maggio del 1762⁵⁰ fu indetta l’elezione dell’eletto del popolo e dei suoi deputati. In una lettera, Francesco Scaglione protestava formalmente al preside l’avvenuta elezione; il parlamento, a suo avviso, era da considerarsi nullo per le ragioni addotte contro le norme e la consuetudine del luogo: 1° era intervenuto nell’elezione un forestiero, un certo Vincenzo Sicilia di Rogliano; 2° i deputati eletti erano stati precedentemente in carica e non era trascorso il termine legale per la rielezione. Sul primo punto c’era un privilegio del 1422 che stabiliva il divieto di partecipazione, attiva e passiva, per tutti i forestieri nei diversi parlamenti, inoltre “...nullo forastero che venesse ad abitare ò che abitasse allo presente in Cosenza et alli casali non habeant vocem in publico nec officium civitatis nisi elabsis viginti quinquis annis habitationi sue”⁵¹. Il 7 maggio dello stesso anno, Bonaventura Ferrari⁵² scriveva al preside dell’Udienza affermando che l’elezione dei deputati fosse da considerarsi nulla, perché: 1° si dovevano eleggere solo i capifamiglia o i migliori del quartiere che “soffrono i pesi fiscali”, invece erano state elette persone prive di mezzi economici; 2° gli astanti si erano messi d’accordo prima del consiglio generale in cui parteciparono persone forestiere; 3° inoltre, lo scrivente doveva essere immune da eventuali pesi perché avvocato e ciò non era conciliabile con il suo lavoro; 4° infine, non era stata rispettata la prammatica sulle nomine e sulla vacanza degli incarichi. In particolar modo, gli ordini reali stabilivano che nell’amministrazione universale dovevano partecipare persone benestanti e capifamiglia agiati. Invece, secondo lo scrivente erano state elette persone prive di beni e persino alcuni nullatenenti; inoltre, la città era in *atrasso* di dodicimila ducati con la regia corte, e di ciò, tra l’altro, non si riusciva a rintracciarne i responsabili. Gli amministratori non erano riusciti a rimediare al deficit, anzi continuavano con un metodo di gestione ritenuto poco serio e rigoroso. Il secondo punto di entrambe le lettere richiamava la norma riguardante le competenze della gestione del peculio universale spettanti al sindaco e all’eletto del popolo che, in loro assenza, cioè se “vaca per impedimento”, potevano subentrare i deputati o gli eletti; infatti, tra le funzioni dei deputati rientravano competenze specifiche nell’amministrazione del peculio universale. Nella prammatica *de Administratione Universitatum*⁵³, era stabilito che si poteva assumere lo stesso ufficio solo dopo un quinquennio, mentre per uffici diversi solo dopo tre anni, altrimenti si sarebbe incorso in forti sanzioni pecuniarie perché “...l’ufficiale che ambisce tornare prima del quinquennio allo stesso officio, si presume ladro in quell’amministrazione”. L’imputazione richiamava anche il quarto punto della lettera e richiamava la L. 2 cod. *de muneribus* e la prammatica che ordinavano non potersi eleggere prima di cinque anni per la stessa carica e tre anni per cariche diverse, chi era stato precedentemente eletto o deputato. Secondo le norme, le cariche s’identificavano, in quanto supplivano all’assenza degli incaricati, trattandosi sempre delle medesime competenze, cioè il peculio universale. Infatti, in un privilegio del 1422 si ordinava che “nullo ufficiale possa essere ultra annum in lo officio de Cosenza et deli Casali

⁵⁰ ASCS, *Regia Udienza*, mazzo 35, fasc. 306.

⁵¹ *Privilegi et capitoli...* 16v.

⁵² ASCS, *Regia Udienza*, mazzo 35, fasc. 306.

⁵³ CERVELLINO, *Direzione ovvero...* 6-7.

excepto elapso septennio et qui finiti officio debeat personaliter stare sindacationi et redere debeat recepire procuracionem seu advocacionem et qui possit per indicadores condemnari et compelli ad satis facendum damna passis et alias puniri iuxta formam...⁵⁴. Già, nel 1759 era stato presentato un ricorso da parte della nobiltà nel quale si chiedeva di dispensare dalla vacanza gli eletti (e dunque anche i deputati), ma il ricorso fu rigettato perché la prammatica era chiara sulle competenze dei deputati, dell'eletto del popolo, del sindaco e degli eletti; perciò, ad avviso dello scrivente l'elezione precedente era da ritenersi nulla.

La difesa del neonominato non si fece attendere. Egli affermava che sabato, con maggioranza di voti, fu eletto e gli furono consegnate le Lettere Patenti. Nelle successive ore gli furono consegnati i sigilli; entrava perciò ufficialmente e formalmente in carica. Solo successivamente gli furono recapitate alcune lettere di protesta da un sedicente inviato dell'Udienza che non si riuscì ad identificare. Così, rivoltosi alla regia Udienza per conoscere il mittente delle missive, gli fu risposto negativamente; il neonominato, così, rigettò le proteste, ma l'Udienza ritenne che solo il Sacro Regio Consiglio, organo competente, poteva stabilire la sua effettiva elezione, tuttavia decise che, nell'attesa del giudizio, "niun impedimento qual darsi al sopradetto di continuare il suo impiego".

Il ruolo di eletto e di sindaco era considerato *honor* e non prevedeva spese "di propria borsa"; perciò, non era paragonabile ad altri i cui uffici prevedevano anche l'impiego dei propri denari. Spesso nelle piccole università, dove non vi erano persone sufficientemente idonee o dove vi era consuetudine e, solo se ad elezione fatta "nullo reluctant", si poteva assumere la carica senza tenere presente la vacanza dell'incarico, cioè tre o cinque anni; tuttavia, era obbligatorio l'assenso regio. D'altra parte l'assenso regio non era scontato; infatti, il tentativo fatto da molte università di confermare gli eletti uscenti fu molte volte vietato dal Re o sottoposto a controlli dalle autorità dell'Udienza. Non bastava dichiarare l'inidoneità di altri cittadini per ottenere l'assenso, ma "il Preside debba informare se sia certo che in quelle università non vi siano altri Soggetti idonei che possono amministrare senza tal dispensa e quando si riconoscesse la positiva mancanza allora concede la facoltà di potersi dispensare. Tutto senza causarsi spesa alcuna..."; ma anche quando c'erano persone inidonee, la legge prevedeva che la conferma si doveva tenere in pubblico parlamento "senza discrepanza alcuna" e con votazione segreta, senza acclamazione o *a voce*⁵⁵. Anche per la nomina dei governatori baronali fu ordinato una provvisione di trentasei ducati annui affinché si potesse dare un governatore forestiero.

6. L'aggregazione al Sedile dei Nobili di Cosenza rappresentava una preziosa distinzione sociale, un prestigio onorifico al quale aspiravano numerose famiglie cosentine e non. Numerosi rogiti notarili testimoniano domande, richieste e istanze di diverse famiglie per essere ammesse al Sedile. In questo senso, i verbali delle sedute del parlamento⁵⁶, come ad esempio quelli del 19 e 20 luglio 1756, ne mostrano la chiara e univoca aspirazione.

In qualità d'ufficiale *super partes*, supervisore e custode delle leggi *regnicole*, il rappresentante regio non poteva essere aggregato al Sedile. Così, quando nel 1756 il parlamento, su proposta del sindaco, accolse l'aggregazione del marchese Pietro del Rio y Barragan, l'intervento del Re fu immediato e risoluto; con un dispaccio, inviato all'Udienza di Cosenza, annullava l'aggregazione del marchese con la motivazione della incompatibilità degli

⁵⁴ *Privilegi et capitoli...* 16r.

⁵⁵ GATTA, *Regali Dispacci...* 233; 235; 238. Circa il primo dispaccio, a proposito della dispensa di conferma, si legge che "Il Re non concede dispensa di conferma a gli Amministratori delle Università, senza prima conoscersi non esservi soggetti che possono tal carica esercitare". Gli altri due dispacci riguardano la conferma fatta in pubblico parlamento: non bastava scrivere nel verbale *nemine contradicente*, ma bisognava procedere con votazione segreta e non per pubblica acclamazione, si fossero "renduti li conti" e "con legitimo documento non si dimostri di essersi adempiuto alle suddette condizioni".

⁵⁶ ASCS, Not. Carmelo Infante, 1756, f. 364r.

incarichi⁵⁷. Incompatibilità già espressa con precise disposizioni nella prammatica *de Administratione Universitatum* e nei capitoli della città.

Il 19 luglio 1756, Tommaso Bombini, sindaco dei Nobili, convocava il parlamento piccolo per decidere l'aggregazione di sei famiglie. Il parlamento piccolo era formato dal sindaco, da Rafaele Dattilo mastrogiurato e dagli eletti Antonio Casello, Stanislao Barracca, Giuseppe Curati, Giuseppe Contestabile Ciaccio, Pascale Andreotti, Domenico Pascale. Dopo le formalità iniziali, il sindaco pronunciò un appassionato discorso per presentare le candidature delle famiglie: "Signori miei, mi son dato l'onore di unire le Signorie Vostre in questo nostro Nobile Sedile per proporre loro istanza e suppliche che mi sono state fatte dalle seguenti nobili famiglie adorni di preghi e prerogative che desiderano essere ammesse a gli onori del nostro Sedile. Perloche è necessario che le Signorie Vostre risolvano, se le domande di queste famiglie s'abbiano a proporre al nostro general parlamento...". La risposta fu univoca: "fu risposto unanimiter et pari voto doversi proporre le suppliche et istanze delle suddette famiglie al general parlamento che si disse doversi convocare domani giorno di martedì venti del corrente mese di luglio ad ore ventuno". Ben diverso esito, invece, ebbe la richiesta per l'aggregazione della famiglia Lupinacci; nel suo discorso il sindaco chiese agli eletti e al mastrogiurato di esprimere un loro parere. Il parlamento piccolo rimandò tutto al 1 maggio dell'anno successivo con la motivazione che era un "affare di matura discussione", non trattabile nella presente seduta.

Nella stessa seduta, il sindaco propose l'aggregazione al Sedile del preside dell'Udienza, il marchese Pietro del Rio, "faccio anche presente alle Signorie Vostre e come avendo considerato l'impareggiabile merito del Signor Pietro del Rio y Barrogan, marchese di Buonastella, coronello degli eserciti di Sua Maestà, che Dio guardi, Preside e Governatore delle armi in questa provincia e nobile della città di Burgos nella Spagna et insieme l'integrità, zelo e umanità colloquiale hà governato e tutto ciò governa questa medesima provincia e non meno la protezione tenuta di questa città. Sono entrato nel desiderio di disporre che s'inserisse nel nostro seggio tra il numero de' suoi cavalieri anche per la gloria della Piazza in aver un soggetto di talento merito et adorno di si rare emblendenti qualità, sorto di una nobile antica famiglia di questa città in cui ha goduto la suprema Dignità del suo Gran Cancelliere onde vi prego à concorrere nel mio desiderio di aggregare colli suoi discendenti di legittimo matrimonio et corpore presenti et futuri". Anche in questo caso si rispose unitamente in modo favorevole.

Il venti maggio si riuniva, dunque, il parlamento generale; dopo, il rituale di convocazione e l'appello nominale delle famiglie ascritte al pubblico parlamento⁵⁸ da parte del portiere, il sindaco presentò le formali richieste delle famiglie. Dopo averne elogiato le condizioni e accertato la loro antica nobiltà, chiese al parlamento generale di aggregare le famiglie, visto che già nel parlamento piccolo era stata unanime l'accettazione. Tutti i congregati, *nemine discrepante à viva voce*, dichiararono il proprio voto a favore. Tuttavia, per statuto bisognava procedere per il tramite di votazione segreta, cioè in due cassette, una del sì e l'altra del no, i congregati dovevano depositare il proprio voto. In ordine alfabetico, dunque, furono imbussolati le domande dei richiedenti. Lo scrutinio fu univoco, ventidue biglie nella cassetta del sì e nessuna in quella del no; così, "laonde rimasero tutte sei famiglie e loro discendenti presenti e futuri di legittimo matrimonio aggregate cum pari voto unanimemente e senza

⁵⁷ ASCS, Not. Carmelo Infante, 1756, f. 363r. *Il Re saputo che il preside di cotesta Udienza, il marchese Pietro del Rio, sia stato aggregato al sedile dei Nobili di cotesta città M.S. annulla l'aggregazione del preside come contraria alla buona disciplina, secondo la quale non deve un preside far nella provincia altro che la M.S. ha disposto di suo regal ordine li significo alle SS. VV. affinché eseguiscono questa sovrana determinazione e diano conto della esecuzione. Napoli 18 settembre 1756.*

⁵⁸ Elenchiamo le famiglie ascritte al parlamento nel 1756. I cognomi sono in ordine alfabetico così come riportati sul verbale. Abbenante, Andriotti, Aquini, Barracca, Biscardi, Bombini, Caselli, Castiglione Morelli, Cavalcanti, Contestabile Ciaccio, Dattilo, Ferrari, Ferrao, Gaeta del Leone, Gaeta della Stella, Garofalo, Mangoni, Matera, Migliorisi, Parazio, Pascale, Passalacqua, Quattromani, Rossi, Sambiasi, Scaglioni, Schinazzi, Sersale, Spiriti, Spatafora, Tarsia, Telesio, Tirelli, Toscani.

minima discrepanza et sic fuit conclusum”⁵⁹. Successivamente il sindaco propose la candidatura del marchese Pietro del Rio y Barregan, chiedendo al parlamento di accogliere positivamente la richiesta. La proposta fu unanimemente favorevole, con l’aggiunta, tuttavia, che anche la famiglia del marchese doveva essere imbussolata per maggiore solennità dell’atto; l’esito favorevole fu scontato. Il marchese fu ammesso al sedile e “non lasciò di ringraziare tutti detti signori congregati dell’onore, che li aveasi fatto...”. Nel contempo all’aggregazione furono assegnate diverse cariche pubbliche che andarono tutte ai nuovi aggregati. Al marchese Pietro del Rio y Barragan fu assegnato l’ufficio di assistente dei Monasteri delle Vergini e di Santa Chiara, gli incarichi di deputati della zecca e portolania andarono a Vincenzo Caputo e Giuseppe Guzzolini, l’incarico di deputati per la manutenzione delle strade fu assegnato a Domenico di Majo e Francesco Alimena, infine l’incarico di deputati degli aggravi della Regia Corte fu assegnato a Odoardo e Ercole Giannuzzi Savelli. Certamente, l’idea di conferire incarichi ai nuovi aggregati può connotarsi d’interpretazione politica attraverso una duplice valenza: quella di liberarsi d’incarichi onerosi e, nello stesso tempo, offrire un prestigioso riconoscimento. Il fatto è che il rifiuto degli incarichi era un problema pressante e continuo nel Settecento, perché impediva il regolare svolgimento dell’amministrazione; si arzigogolava con cavilli e bizantinismi normativi, si richiamavano ataviche consuetudini che spesso impegolavano le corrette procedure in intricate reti burocratiche. L’incarico era sempre considerato *honor* che insigniva e decorava il buon nome delle famiglie, ma in un sistema fortemente condizionato da strutture variabili e soggetto a scostamenti economici e sociali, si preferiva glissare sulla onorificenza degli incarichi, poiché nel tempo sarebbero potuti diventare troppo onerosi.

Secondo la legislazione napoletana, l’aggregazione al Sedile era causa di Stato, la quale non si poteva concedere senza autorizzazione del re o principe. Il re, dunque, considerò un abuso ciò che era avvenuto nel 1756 nella Piazza dei Nobili di Cosenza, quando vi era stata l’aggregazione volontaria di sei famiglie⁶⁰ senza la dovuta concessione. Il 19 febbraio del 1756, Bernardo Tanucci presentò al Re la consulta del Consiglio del 1 febbraio, in cui si affermava che la “largizione” fatta alle famiglie in termini di “volontaria aggregazione, fino a ora non interdetta non è la detta largizione punibile e vietata”, in quanto la legge non contrastava con l’aggregazione al Sedile, sia perché non conteneva magistratura e giurisdizione, sia perché nelle largizioni dei “municipi” si erano sempre tollerate alcune forme di aggregazioni. Il re fu, invece, di tutt’altro parere; infatti, il fatto stesso di chiamarsi nobili, sia gli aggregati sia gli aggreganti, inevitabilmente rientravano e si subordinavano alla sfera d’interesse che il Re avocava a sé e, dunque, non legittimata senza previa autorizzazione del sovrano; inoltre, l’aggregazione dei nobili di una piazza era sempre considerata “testimonianza e perizia”, perciò comandò al consiglio della Camera di Santa Chiara di provvedere all’abuso, con l’aggiunta del “Consigliere Romano e de gli Avvocati Fiscali del regio Patrimonio [...] che tutte le leggi gridano contro chi prende denaro per fare testimonianza e perizia”⁶¹.

Se per l’aggregazione al Sedile era necessaria ed obbligatoria la collegialità, la presenza di tutti i membri e la votazione segreta⁶², certamente era severamente proibito ricevere o pretendere denaro. Il disappunto del Sovrano si palesò in un dispaccio del 27 agosto del 1757.

⁵⁹ ASCS, Not. Carmelo Infante, 1756, f. 369.

⁶⁰ Furono ammessi al sedile Pietro Paolo Alimena marchese di San Martino, Vincenzo Maria Saverio Caputo duca di Torano, Biagio germano fratello di minore età, Domenico altro fratello religioso, il sacerdote Antonio Caputo padrino dei fratelli minorenni, Odoardo Giannuzzi Savelli barone di Pietra mala, Ercole Giannuzzi Savelli Rota principe di Cerenzia, sacerdote Emilio Ginnuzzi Savelli, Giuseppe Cuzzolini barone di Cervicati, Domenico de Majo figlio del fu Ignazio, Frà Don Francesco e Frà Don Giuseppe de Majo.

⁶¹ GATTA, *Regali Dispacci...* 484.

⁶² GATTA, *Regali Dispacci...* 485. Il Sovrano ordinò con dispaccio del 9 luglio 1757 che *l’aggregazione dee farsi collegialmente, adunati tutti li membri della Piazza, e per voto segreto. Dovendosi fare aggregazione a’ Sedili Nobili, il Re ordina per regola generale che le dette aggregazioni si facciano collegialmente adunati tutti li membri, e per voti segreti. Di ordine di Sua Maestà lo significhò alle Signorie Vostre illustrissime, e fin che stiano in questa intelligenza. Palazzo, à 9 luglio 1757. Bernardo Tanucci. Signori Presidenti e Consiglieri della Camera di Santa Chiara.*

Bernardo Tanucci comunicava ai membri della Camera di Santa Chiara di avere informato il Re sulla consulta avvenuta il giorno 11 luglio nella quale si sosteneva che i Nobili di Cosenza non erano punibili. L'accusa era che alcuni Nobili⁶³ per aggregare certe famiglie al Sedile avevano ricevuto danaro; la consulta del Consiglio, invitata a pronunciarsi, aveva ravvisato nel comportamento dei Nobili, nel prendere i danari, l'esercizio di un'antica consuetudine, anche perché i nobili non erano intesi in qualità di giudici o testimoni (cosa per cui si era puniti penalmente). Certamente nella consulta s'auspicava un intervento legislativo che correggesse almeno alcune parti della legge, ma riaffermava come nei Sedili chiusi, gli onori della nobiltà si concedevano "precedente la regale permissione de gli stessi cavalieri del Sedile, li quali ne aveano la facultà in virtù de loro privilegi", mentre nei Sedili aperti, in cui non si concedeva carattere specifico alla nobiltà, si aveva semplicemente una nuova "marca di distinzione", similmente a coloro che pagavano per ottenere la "Laurea Dottorale". Il sovrano, tuttavia, fu d'altro avviso, ordinò che fosse fatta una nuova legge, "la quale si concepisca da gli Avocati Fiscali del Regio Patrimonio", in quanto riteneva scandaloso vendere o comprare quello che generalmente si otteneva per privilegio; privilegio che si concedeva *per salutem populorum*, "tal'è anche lo errore di darsi gli onori di Nobiltà da' Nobili di Sedili chiusi: essendo la disposizione dello stato delle famiglie una Regalia". Anche il paragone con coloro che pagavano danari per ottenere la "Laurea Dottorale" fu considerata una forzatura, perché o la Camera di Santa Chiara aveva convenuto sui diritti per ottenerla, e allora erano legittimi, ma non da ascrivere ad esempio, oppure si riferiva a coloro che per danaro acquistavano voti, in questo caso perseguibili dalla legge. Insomma, il sovrano ordinò che tutti coloro che avevano preso del danaro fossero non tanto punibili (scelta ovviamente politica) quantomeno, però, "fortemente mortificati". Con ciò si cercava di riaffermare il rispetto delle formalità normative e gerarchiche, attraverso una corretta procedura interpretativa della volontà politica del Re. Il sovrano, in sostanza, proponeva con forza quello che gli spettava legittimamente, ossia concedere o no la nobiltà e solo mediante la sua autorizzazione e il pagamento di una cedola.

Anche se le aggregazioni dei nobili senza le regali approvazioni del re furono considerate illegittime, il sovrano non annullò tutti gli atti compiuti dagli aggregati⁶⁴; infatti, nel 1759, il re ordinò l'approvazione delle famiglie dietro pagamento di una tassa⁶⁵.

Così nel rescritto del 1758 asseriva come nella causa che aveva visto Filippo Avignone contro la città di Monteleone, per non essere stato aggregato al parlamento, essendo intervenuto già in tre parlamenti e scritto "nella prima colonna dei vocali nobili", il re aveva comandato⁶⁶ di non parlare in termini di nobiltà ma solo di giustizia, perché la nobiltà si concede con cedola regale.

⁶³ GATTA, *Regali Dispacci...* 486.

⁶⁴ GATTA, *Regali Dispacci...* 488. Si legge in un dispaccio del 1757: *Essendo pervenuta a notizia del re che alcuni individui delle famiglie ultimamente aggregate al Sedile di cotesta città siano intervenuti e intervengono ne' particolari e generali parlamenti, autenticandosi con ciò da Nobili per legittima quella medesima aggregazione, che non avea ancora meritata la regale approvazione. Il re annulla, attento ciò, tutto quello che con gli aggregati si fosse fatto, come non Nobili: non dovendo essere per tali tenuti fino alla grazia, che da S.M. si conceda a loro della Nobiltà la quale del solo sovrano si può concedere. Non annulla però gli atti fatti da gli aggregati e con gli aggregati, come decurioni. Onde di suo regale ordine lo significo a V.S. Illustrissimo a ciò la Udienza ne disponga il dovuto puntuale compimento.*

Caserta 3 dicembre 1757, Bernardo Tanucci, Signor Preside e Uditori di Cosenza.

⁶⁵ M. POTATURO DONATI, *Profili di Storia dell'ordinamento amministrativo della città di Cosenza e delle Istituzioni pubbliche dal XII al XIX secolo*, Rubettino editore, Cosenza 2000, p. 131. O. Giannantonio nel suo saggio, *Storia municipale di Cosenza*, sostiene che, con il regale dispaccio del 21 gennaio 1746, il Re aveva stabilito che la tassa per la spedizione della cedola regale per l'aggregazione al Sedile di Napoli fosse di 2000 ducati, mentre per gli altri Sedili fuori la Capitale fosse di 1000 ducati. Con un dispaccio successivo, datato 16 gennaio 1758, la tassa per la spedizione per l'aggregazione delle famiglie fuori la Capitale era stata fissata in 600 ducati.

⁶⁶ GATTA, *Regali Dispacci...* 490.

Il dispaccio fu inviato all'Udienza di Catanzaro in data 28 ottobre 1758 a firma di Bernardo Tanucci, in esso, tra l'altro, si legge: *Con altro dispaccio il Re dichiara che la Nobiltà non si concede da altri se non dalla Maestà Sua con cedola regale*".

Abbreviazioni

ASCS = Archivio storico di Cosenza

Ha il Re osservato che la relazione di cotesta Udienza de' 29 dello andato Settembre, in cui si fa conto su la querela di D. Filippo Avignone di Monteleone di non essersi da quella Corte proferito decreto di godere di quella Nobiltà per rispetti umani; che ha il contenuto de' Nobili di essere ammesso alla di loro aggregazione, e che essendo egli intervenuto in tre parlamenti, fu scritto nella prima colonna de vocali nobili. In vista mi comanda Sua Maestà dire a cotesta Udienza che determini in giustizia, ma non parli di Nobiltà, da quali si concede da altri che dalla Maestà Sua con sua cedola regale; ma solo di colonna e di segregazione. Ne consegua alcuna spesa alla Università di Monteleone. Portici à 28 di Ottobre 1758. Bernardo Tanucci.